



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MANUZIO"

Via Dell'Oleandro n. 4/6 04013 LATINA SCALO (LT)

Codice Fiscale: 80006180592 Codice Meccanografico: LTIC804004

☎ 0773/632009 fax 0773/633020 ✉ [ltic804004@istruzione.it](mailto:ltic804004@istruzione.it) ✉ [ltic804004@pec.istruzione.it](mailto:ltic804004@pec.istruzione.it) sito web [www.icmanuzio.gov.it](http://www.icmanuzio.gov.it)

### REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

#### Art. 1 - Istituzione

Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR nr. 249 del 24 giugno 1998), modificato dall'art. 2 del DPR 21 novembre 2007, n. 235, è istituito l'Organo di Garanzia interno all'Istituto Comprensivo "Aldo Manuzio". L'Organo di Garanzia interno è disciplinato dal presente regolamento.

#### Art. 2 - Funzioni

L'Organo di Garanzia esercita le seguenti funzioni:

1. decide in merito ai ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dagli organi competenti dell'istituzione scolastica;
2. decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

#### Art. 3 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente effettivo ed un supplente, eletti dal Collegio dei Docenti, due genitori effettivi e un supplente designati dal Consiglio d'Istituto.
3. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti all'inizio di ogni nuovo anno scolastico.
4. L'Organo di Garanzia resta in carica, di norma, un anno e, comunque, fino alla designazione dei nuovi componenti.
5. In caso di incompatibilità - qualora, cioè, faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia fatto parte dell'organo che ha irrogato la sanzione - o di dovere di astensione - qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un genitore dello studente sanzionato - il componente incompatibile o che abbia il dovere di astensione sarà sostituito con un supplente.
6. Nel caso si verifichi eccezionalmente che più membri effettivi e supplenti si trovino in condizione di incompatibilità o di dovere di astensione e che non sia, pertanto, possibile provvedere alla sostituzione secondo la procedura prevista, il Dirigente convocherà tempestivamente il Consiglio d'Istituto, che nominerà uno o più membri per una supplenza temporanea.

#### Art. 4 - Funzionamento

1. Come stabilito dall'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta.
2. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
3. L'avviso di convocazione è fatto pervenire ai membri dell'Organo, in forma scritta - anche tramite e-mail - almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata, il Dirigente potrà convocare l'Organo di

Garanzia anche con un solo giorno di anticipo, assicurandosi telefonicamente che la comunicazione scritta sia pervenuta agli interessati.

4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tre componenti (la metà più uno). Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, in forma scritta, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

5. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I risultati delle votazioni sono registrati a verbale.

7. Il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

8. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

9. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali e delle norme di sicurezza.

10. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, modificato dall'art. 2 del DPR 235/2007, è chiamato ad esprimersi entro quindici giorni dalla accettazione del ricorso.

11. L'esito del ricorso è comunicato al Consiglio di Classe e, in forma scritta, agli interessati.

12. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.